

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,  
LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 2408/92 DEL CONSIGLIO

**Modifica degli oneri del servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea in Francia**

(97/C 169/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia ha deciso di modificare gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea tra Marsiglia ed Ajaccio, Marsiglia e Bastia, Marsiglia e Calvi, Marsiglia e Figari, Tolone ed Ajaccio, Tolone e Bastia, Nizza ed Ajaccio, Nizza e Bastia, Nizza e Calvi e Nizza e Figari, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 199 del 3 agosto 1995 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Tale modifica è effettuata a norma del paragrafo 2.2 degli oneri inizialmente imposti, il quale prevede che la tariffa massima imposta potrà aumentare ogni anno al 1° gennaio in funzione dell'indice dei prezzi del prodotto interno lordo (PIL) fissato dalla legge finanziaria e che, in caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori di costo che caratterizzano la gestione dei collegamenti aerei, questa tariffa massima può essere aumentata proporzionalmente all'aumento rilevato.
2. L'onere di servizio pubblico modificato è il seguente:

«2.2. Relativamente alle tariffe

La tariffa piena, di sola andata, sulle rotte Marsiglia—Ajaccio, Marsiglia—Bastia e Marsiglia—Calvi deve essere al massimo di 486 FRF; sulle rotte Nizza—Ajaccio, Nizza—Bastia e Nizza—Calvi deve essere al massimo di 435 FRF; sulle rotte Tolone—Ajaccio e Tolone—Bastia deve essere al massimo di 494 FRF; sulla rotta Marsiglia—Figari deve essere al massimo di 500 FRF; sulla rotta Nizza—Figari deve essere al massimo di 440 FRF. Questi importi non comprendono le imposte applicabili. Sulle rotte Marsiglia—Figari e Nizza—Figari, la suddetta tariffa massima e le tariffe ridotte indicate in seguito possono essere maggiorate di 5 FRF supplementari.»

N.B. *Le altre condizioni indicate nella suddetta comunicazione restano immutate.*

---